

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6372 del 05/12/2018
Oggetto	FC08A0057 - RINNOVO DI CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA DA POZZO ESISTENTE (FCA7623) IN LOCALITÀ VILLA CAVA IN COMUNE DI FORLÌ (FC) E CAMBIO DI TITOLARITÀ - CONCESSIONARIO: ITALIANA PETROLI S.P.A. - USO: IGIENICO ED ASSIMILATI
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6643 del 05/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno cinque DICEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA DA POZZO ESISTENTE (FCA7623) IN LOCALITÀ VILLA CAVA IN COMUNE DI FORLÌ (FC) E CAMBIO DI TITOLARITÀ
CONCESSIONARIO: ITALIANA PETROLI S.P.A.
USO: IGIENICO ED ASSIMILATI
PRATICA FC08A0057

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a esequito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l'art. 51, “Disposizioni finanziarie inerenti le

entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;

- la deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica” - Art. 1.3;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 “Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012” e n. 2067/2015 “Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021”;

VISTA:

1. **l'istanza di rinnovo**, presentata in data 22/12/2015 ed acquisita dalla Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Romagna - al Protocollo PG/2016/0005555 del 08/01/2016, presentata dal Sig. Donori Loris (C.F. DNRLRS66S17D704P), quale titolare di ditta individuale omonima e gestore dell'impianto di distribuzione carburanti sito a Forlì (FC) in viale Bologna n. 162 di proprietà della Società Totalerg S.p.a. (P.IVA 0005157089);
2. la **domanda di rinnovo con cambio di titolarità** della concessione (FC08A0057) di derivazione di acqua pubblica sotterranea da pozzo esistente (risorsa FCA7623) ad uso igienico ed assimilati presentata in data 05/09/2017 ed acquisita da Arpae – S.A.C. - Unità Demanio Idrico di Forlì - Cesena al Protocollo PGFC/2017/13146, dal Geom. Luca Bologna residente nel Comune di Bologna (BO), in via Fanin n. 51, in qualità di procuratore speciale della Società Total Erg S.p.a. (P.IVA 0005157089) con sede legale in viale dell'Industria n. 92 in Comune di Roma (RM);
3. la **rinuncia all'istanza di rinnovo** PG/2016/0005555 del 08/01/2016 presentata in data 03/04/2018 ed acquisita da Arpae – S.A.C. - Unità Demanio Idrico di Forlì - Cesena al Protocollo PGFC/2018/5186, dal Sig. Donori Loris (C.F. DNRLRS66S17D704P);
4. la nota acquisita da Arpae – S.A.C. - Unità Demanio Idrico di Forlì - Cesena al Protocollo numero PGFC/2018/9149 del 07/06/2018 con cui si comunica la **modifica della denominazione sociale della Società “Total Erg S.p.a.” a “Italiana Petroli S.p.a.”** avvenuta con atto del 10/01/2018 Rep. n. 68.989/25.609 ai rogiti del notaio dott. Giovanni giuliani di Roma e regolarmente registrato;

Esaminata la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta dalla quale si evince che :

- l'opera di prelievo (risorsa FCA7623) è ubicata in via Bologna n. 162, in località Villa Cava in comune di Forlì (FC) su terreno di proprietà e distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 115 mappale 61;
- il pozzo ha una profondità di circa m 12,00 dal piano campagna ed è equipaggiato con pompa aspirante della portata massima di prelievo di 1,6 l/s e della potenza di 1,0 Kw per un volume di prelievo massimo di 250 mc/anno;

VISTO inoltre:

- il parere dell'**Autorità Distrettuale del Fiume Po** Prot. n. 2706/2018 acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2018/12190 del 01/08/2018, dal quale si rileva che il prelievo risulta ammissibile subordinatamente *“all'installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano delle Acque vigente nel territorio in oggetto”*;

PRESO ATTO che il richiedente ha versato:

- l'importo di € 99,00, con bonifico bancario in data 28/08/2017, dovuto per le spese per l'espletamento dell'istruttoria relativa alla richiesta di concessione;
- l'importo di € 250,00 con bonifico bancario in data 19/11/2018 quale deposito cauzionale per adeguarlo al minimo stabilito dall'art.8 L.R. 2/2015;
- l'importo di € 324,42 con bonifico bancario in data 19/11/2018 quale canone degli anni 2017 e 2018 comprensivi degli interessi legali non avendo versato quanto dovuto entro il 31 marzo dell'anno di riferimento ai sensi della normativa vigente;

DATO ATTO che:

- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PGFC/2018/19819 del 22/11/2018;
- l'opera di prelievo non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

RITENUTO che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, il rinnovo della concessione semplificata possa essere rilasciata ai sensi degli artt. 27 e 36 del R.R. 41/2001;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

SU PROPOSTA della Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpa di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rinnovare e assentire dalla data di adozione del presente atto il cambio titolarità a favore dell'Italiana Petroli S.p.a. (P.IVA 0005157089) con sede legale in viale dell'Industria n. 92 in comune di Roma (RM) la concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica sotterranea da pozzo esistente (risorsa FCA7623) ubicato in via Bologna n. 162 in località Villa Cava in comune di Forlì (FC) su terreno di proprietà e distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 115 mappale 61. Il pozzo ha una profondità di circa m 12,00 dal piano campagna ed è equipaggiato da una pompa aspirante della potenza 1,0 Kw - **Pratica FC08A0057**;
2. **di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di 1,6 l/s corrispondente ad un volume complessivo annuo massimo di mc. 250** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
3. di stabilire che il concessionario è obbligato **all'installazione di un misuratore delle portate e dei volumi** derivati e che registri i volumi emunti indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre di ogni anno;
4. di stabilire inoltre che la concessione sia rilasciata, ai sensi della DGR n. 787/2014, per una durata non superiore a cinque anni e quindi fino al **31/12/2022**;
5. di fissare in **€ 250,00 l'importo del deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
6. di stabilire che il **canone annuo è pari a € 162,45** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453;

7. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
8. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
9. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
10. sarà notificato al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo nadia.giovannini@geopec.it che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza. Sarà consegnata copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

DI STABILIRE che:

1. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
2. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F. 04290860370), non è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
3. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
4. avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
***Dr. Carla Nizzoli**

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione semplificata di prelievo di acqua pubblica sotterranea (risorsa FCA7623) per uso igienico ed assimilati, richiesta dall'Italiana Petroli S.p.a. (P.IVA 0005157089) - PRATICA FC08A0057

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. Il prelievo di acqua sotterranea avviene tramite un pozzo esistente (FCA7623) ubicato su terreno del concessionario, distinto nel NCT del comune di Forlì (FC) al foglio n. 115 mappale 61, aventi le seguenti caratteristiche:
 - profondità massima di circa 12,00 m. dal piano campagna;
 - equipaggiato con pompa aspirante avente potenza di kw 1,0 e portata massima di prelievo di 1,6 l/s;
 - diametro del tubo di rivestimento 800 mm;
 - coordinate geografiche (UTM RER Longitudine/X= 740.602 e Latitudine/Y= 902.490) sulla base della planimetria allegata alla domanda;
2. **La risorsa derivata sarà utilizzata per uso igienico ed assimilati e nello specifico per i servizi igienici del distributore di carburante per un volume massimo di 250 mc/annui.**

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo della risorsa idrica non dovrà superare i limiti di portata massima pari a 1,6 l/s e il volume complessivo pari a 250 mc/annuo stabiliti nel provvedimento di concessione.
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dall'Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il **concessionario deve provvedere all'installazione**, entro 30 giorni dal ritiro del presente atto, e alla regolare manutenzione **di un misuratore della portata**, uscente dalla pompa aspirante e **dei volumi d'acqua pubblica emunti** indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre, come prescritto dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici- pec ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it, all'Autorità di Bacino del fiume Po, pec protocollo@postacert.adbpo.it, ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec aofc@cert.arpa.emr.it, unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.
2. Il concessionario è obbligato a collocare, entro 20 giorni dal ritiro del presente atto, in prossimità delle opere di presa, un **cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,

- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

3. Resta a carico del concessionario l'acquisizione, prima della realizzazione delle opere, di ogni eventuale ulteriore autorizzazione comprese quelle eventualmente di competenza dell'Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
4. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
5. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
6. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non potrà essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.
7. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
8. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 5

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

ART. 6

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 Dicembre 2022**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, è facoltà dell'Agenzia Arpae concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico

generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Agenzia Arpaè dà luogo a decadenza della concessione. Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura Arpaè concedente.

ART. 7

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2022**.

ART. 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta all'Agenzia Arpaè competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.
2. *“Trattandosi di pozzo, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario”*.

ART. 9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Agenzia concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.